

**ARCIDIOCESI DI S.ANGELO DEI LOMBARDI  
CONZA-NUSCO-BISACCIA**

**UFFICIO SCUOLA DIOCESANO**

**Via Belvedere  
83054 Sant'Angelo dei Lombardi (Av)**

**Tel. 0827/23039  
Fax 0827/216114**

**E-mail: [usdsantangelo@virgilio.it](mailto:usdsantangelo@virgilio.it)**



**ARCIDIOCESI DI S.ANGELO DEI LOMBARDI  
CONZA-NUSCO-BISACCIA**

**UFFICIO SCUOLA DIOCESANO**

# **REGOLAMENTO**

**ISTRUZIONI RELATIVE ALLE PROPOSTE DI  
NOMINA DEGLI INSEGNANTI DI  
RELIGIONE CATTOLICA  
NELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE  
DI OGNI ORDINE E GRADO  
COMPRESSE NEL TERRITORIO DELL'ARCIDIOCESI**

## PRESENTAZIONE

**Il** presente “regolamento”, che raccoglie, in 25 articoli e in due tabelle, le istruzioni relative alle proposte di nomina degli insegnanti di R.C. per il 30% delle ore disponibili nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, è stato elaborato e predisposto dall’Ufficio Scuola Diocesano e approvato dall’Arcivescovo, d. Francesco Alfano.

Esso ha valore *sperimentale* per un triennio, a partire dall’anno scolastico 2006/2007. Sono possibili, infatti, successive integrazioni, aggiunte e correzioni dipendenti da nuove norme statali che potrebbero essere emanate quando sarà definitiva e completa l’attuazione del concorso a cattedre, che impegna il 70% delle ore disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado dell’Arcidiocesi.

L’interpretazione delle norme, se necessaria, è affidata ad una specifica commissione, come è detto al comma 2 dell’art. 18 del presente regolamento.

Sant’Angelo dei Lombardi, 30 giugno 2006

**L’UFFICIO SCUOLA DIOCESANO**

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO	
<b><u>TITOLI CULTURALI</u></b>	
◆ Dottorato	punti 24
◆ Licenza	punti 18
1. Baccalaureato	punti 12
2. Seminario Maggiore	punti 12
3. Diploma I.S.S.R.	punti 12
4. Laurea e I.S.R.	punti 12
◆ Per ogni punto superiore a 90/110 (per i 4 titoli sopra riportati)	punti 0,5
◆ Per la lode	punti 2
N.B. I titoli non sono cumulabili.	
I voti, diversamente espressi, vanno riportati a 110/110	
<b><u>IDONEITA’</u></b>	
◆ Per chi supera l’idoneità con punti 6	punti 1
◆ Per ogni punto superiore a 6/10	punti 1
<b><u>ALTRI TITOLI DI STUDIO</u></b>	
Per i titoli di studio di grado superiore al diploma I.S.S.R. : licenza e dottorato (si valuta un solo titolo)	punti 6
<b><u>CORSI DI AGGIORNAMENTO</u></b>	
Per ogni corso specifico, promosso, approvato e realizzato d’intesa con il MIUR (fino al max di 1 punto)	punti 0,5
<b><u>TITOLI DIDATTICI</u></b>	
◆ Incarico annuale di I.R.C. nella scuola secondaria di I o II grado	punti 12
◆ Per ogni mese di supplenza di I.R.C. nella scuola secondaria di I o II grado	punti 1
◆ Incarico annuale di I.R.C. nella scuola dell’Infanzia e Primaria	punti 6
◆ Per ogni mese di supplenza di I.R.C. nella scuola dell’Infanzia e Primaria	punti 0,5
P.S. -Il servizio prestato come I.d.R. in altre diocesi è valutato come innanzi riportato se in possesso congiuntamente del titolo culturale previsto, dell’idoneità diocesana e del permesso del nostro Ordinario Diocesano. -Esso è valutato per intero se sono state prestate almeno 4 (quattro) ore di lezioni settimanali	

## **TABELLE DI VALUTAZIONE**

<b>SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</b>	
<b><u>TITOLI CULTURALI</u></b>	
◆ Titolo di qualificazione professionale (da riportare a 110/110)	punti 12
◆ Per ogni punto superiore a 90/110	punti 0,5
◆ Diploma di scuola secondaria + diploma I.S.R.	punti 12
◆ Per ogni punto del diploma superiore a 90/110	punti 0,5
N.B. I titoli non sono cumulabili.  I voti, diversamente espressi, vanno riportati a 110/110	
<b><u>IDONEITA'</u></b>	
◆ Per chi supera l'idoneità con punti 6	punti 1
◆ Per ogni punto superiore a 6/10	punti 1
<b><u>ALTRI TITOLI DI STUDIO</u></b>	
Per i titoli di studio di grado superiore a quelli prescritti per l'insegnamento in questo grado di scuola (si valuta un solo titolo)	punti 6
<b><u>CORSI DI AGGIORNAMENTO</u></b>	
Per ogni corso specifico, promosso, approvato e realizzato d'intesa con il MIUR (fino al max di 1 punto)	punti 0,5
<b><u>TITOLI DIDATTICI</u></b>	
◆ Incarico annuale di I.R.C. nella scuola dell'infanzia e primaria	punti 12
◆ Per ogni mese di supplenza di I.R.C. nella scuola dell'infanzia e primaria	punti 1
◆ Incarico annuale di I.R.C. in scuole secondarie di I e II grado	punti 6
◆ Per ogni mese di supplenza di I.R.C. in scuole secondarie di I e II grado	punti 0,5
P.S. -Il servizio prestato come I.d.R. in altre diocesi è valutato come innanzi riportato se in possesso, congiuntamente, del titolo culturale previsto, dell'idoneità diocesana e del permesso del nostro Ordinario Diocesano. -Esso è valutato per intero se sono state prestate almeno 4 (quattro) ore di lezioni settimanali.	

## **L'UFFICIO SCUOLA DIOCESANO**

**Visto l'art. 9 del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984;**

**Visto il protocollo addizionale annesso al Concordato;**

**Vista l'intesa tra la CEI ed il M.I.U.R. della Repubblica Italiana;**

**Visto il T.U. n° 297/94, Capo III, sez. I;**

**Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186;**

**Visto il D.D.G. del 02/02/04.**

### **DEFINISCE**

le istruzioni che regolano dall'anno scolastico 2006/2007 le proposte di conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee agli insegnanti di R.C. nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, operanti nel territorio dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

### **ART. 1**

#### **NORME GENERALI**

I docenti di R.C. nelle scuole statali e paritarie dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado sono nominati dal Capo d'Istituto d'intesa con l'Ordinario Diocesano, applicando le norme concordatarie vigenti e le disposizioni particolari che seguono.

### **ART. 2**

#### **DISPONIBILITA' ORARIA**

Gli incarichi annuali a tempo determinato sono conferiti soltanto sul 30% delle ore disponibili perché sul restante 70% gli I.d.R.

sono immessi in ruolo dal Dirigente Scolastico Regionale, a seguito di concorso promosso dal M.I.U.R.

Le norme che seguono riguardano, pertanto, esclusivamente la copertura del 30% delle ore disponibili annualmente e non coperte da I.d.R. di ruolo.

### **ART. 3**

#### **NOMINA DEI DOCENTI**

Previa intesa con l'Ordinario Diocesano e con l'osservanza delle norme concordatarie vigenti e delle disposizioni particolari che seguono, il Capo d'Istituto nomina i docenti di R.C. nelle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado con contratto a tempo determinato, che si intende confermato in costanza delle condizioni e dei requisiti prescritti (C.C.N.L. art. 47, 6°c.).

### **ART. 4**

#### **ORARIO DI INSEGNAMENTO**

Ciascuna cattedra o posto-cattedra sarà costituito da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo previsto per il corrispondente docente statale (C.C.N.L. art. 47, 7°c.).

In particolare, ore 24 (ventiquattro) per la scuola dell'Infanzia, ore 22 (ventidue) + 2 (due) per la scuola Primaria, ore 18 (diciotto) per la scuola Secondaria di I e II grado.

### **ART. 5**

#### **TEMPO PARZIALE**

Nel rispetto delle norme statali vigenti, l'Ordinario Diocesano, sentito il docente interessato, può proporre al Capo d'Istituto anche rapporti di lavoro a tempo parziale su raggruppamenti orari inferiori a quelli prescritti in ciascun tipo di scuola.

Il raggruppamento non può essere inferiore alla metà dello orario di cattedra.

sti, è consentito al docente perdente posto di chiedere di essere proposto per l'incarico o la supplenza in una scuola o in un istituto di grado diverso ed anche per un orario parziale, in presenza di posto vacante o di ore disponibili per l'I.R.C.

### **ART. 24**

#### **ALTRO PERSONALE DOCENTE**

Sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI, sono inseriti in un elenco a parte, ai sensi dell'Intesa punto 4.4/a, dal quale l'Ordinario Diocesano può attingere discrezionalmente per eventuali incarichi di insegnamento.

L'incarico che l'Ordinario Diocesano assegnerà può essere a tempo parziale ma non sarà mai inferiore alla metà dell'orario di cattedra.

Gli stessi, se non vengono scelti direttamente dall'Ordinario per motivi pastorali, presentano eventuale domanda entro il 30 luglio di ogni anno all'Ufficio Scuola Diocesano.

In assenza di domanda per la conferma, se già in servizio, sono ritenuti rinunciatari.

### **ART. 25**

#### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- ♦ L'elenco-graduatoria dei docenti attualmente incaricati o in attesa di incarico e/o supplenza non subisce modifiche e l'attuale punteggio viene congelato ed è punto di partenza, dall'anno scolastico 2006/2007, per successivi aggiornamenti che terranno conto di quanto riportato nel presente regolamento.
- ♦ Eventuale interpretazione autentica ed ufficiale delle presenti norme è affidata alla commissione di cui all'art. 18.
- ♦ Questo regolamento è sperimentale e provvisorio fino a quando non saranno immessi in ruolo tutti i docenti vincitori del concorso, che coprono il 70% delle ore annualmente disponibili.
- ♦ Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla commissione menzionata all'art. 18 comma 2.

## ART. 21

### INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO/ORE

L'individuazione del perdente posto/ore deve essere effettuata a livello di Diocesi, elaborando due distinte graduatorie: per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado.

## ART. 22

### TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO

In relazione all'art. 20, qualora per effetto della contrazione delle ore di insegnamento della R.C. si rendesse inevitabile la soppressione di uno o più posti, gli interessati saranno graduati tenendo conto di tutti gli elementi della tabella di valutazione.

Il docente in servizio in più sedi si intende "titolare" della scuola ove ha il maggior numero di ore di insegnamento.

A parità di punteggio precede il più anziano per servizio nel plesso, scuola o istituto e, a parità di servizio, il più giovane per età (cfr art. 14/B).

Il docente perdente posto a livello di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria, come sopra individuato, verrà, ove possibile, assegnato ad altro posto comunque disponibile nell'ambito dell'Istituto o di altro dello stesso tipo di quello precedentemente occupato, utilizzando ore disponibili nell'ambito del 30% del totale.

Tutte queste operazioni vanno coordinate con il Dirigente Scolastico Regionale, che gestisce d'intesa anche le operazioni relative al 70% delle ore disponibili, anno per anno.

## ART. 23

### SISTEMAZIONE A LIVELLO DIOCESANO

Tutti i docenti che hanno superato il concorso a cattedra o "stabilizzati" perdenti posto, che non trovano alcuna sistemazione, confluiranno, a secondo del grado di scuola, in un'unica graduatoria diocesana dalla quale, in via prioritaria si attingerà per nuovi incarichi e supplenze temporanee per l'insegnamento della R.C.

Se in possesso di tutti i titoli culturali e professionali richie-

## ART. 6

### REQUISITI RICHIESTI

Gli aspiranti all'I.R.C. devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, degli stessi requisiti civili e politici prescritti per l'assunzione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

## ART. 7

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti all'incarico annuale e/o alle supplenze temporanee nelle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado devono presentare domanda all'Ufficio Scuola Diocesano entro le **ore 12,00 del giorno 30 giugno di ogni anno**, se già in possesso del riconoscimento di idoneità; entro il **31 luglio**, se tale riconoscimento conseguiranno dopo il 30 giugno.

La domanda, redatta in carta semplice, deve indicare la scelta (scuola dell'Infanzia e Primaria o scuola Secondaria di I e II grado) e va indirizzata all'Ordinario Diocesano.

Essa sarà consegnata *a mano e personalmente* dall'interessato/a alla segreteria dell' Ufficio Scuola Diocesano, presso la Curia Arcivescovile di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni non festivi da lunedì a giovedì.

Le domande non sottoscritte dal richiedente, non corredate della prescritta documentazione o presentate oltre il termine fissato per la consegna, come sopra detto, non vengono prese in considerazione. L'Ufficio Scuola Diocesano provvede d'ufficio ad eliminare quelle domande non conformi ai requisiti previsti dalla presente Istruzione, senza obbligo di preavviso all'interessato/a.

Nella domanda devono essere indicati:

1. le generalità complete, la residenza, l'indirizzo, il recapito telefonico;
2. l'elenco-graduatoria nel quale l'aspirante chiede di essere inserito sulla base dei titoli posseduti e documentati (scuola dell'Infanzia e scuola Primaria o scuola Secondaria di I e II grado).

L'aspirante deve documentare con regolare certificato di residenza la propria iscrizione anagrafica in uno dei Comuni

dell'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

## **ART. 8**

### **TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI**

Gli aspiranti all'incarico annuale o alle supplenze temporanee devono possedere i titoli appresso specificati:

#### **1. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA**

- ♦ diploma di scuola magistrale (valido solo per la scuola dell'infanzia);
- ♦ diploma di istituto magistrale (vecchio ordinamento);
- ♦ qualsiasi diploma di scuola media superiore congiunto ad un diploma rilasciato da un I.S.R. o congiunto ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche (magistero, baccalaureato, licenza in teologia e dottorato);

#### **2. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO**

- ♦ titolo accademico (dottorato, licenza, baccalaureato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferite da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
- ♦ diploma accademico di Magistero in Scienze religiose, rilasciato da un I.S.S.R. approvato dalla Santa Sede;
- ♦ attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario Maggiore;
- ♦ diploma rilasciato da un I.S.S.R., riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, congiunto a diploma di Laurea valido nell'ordinamento scolastico italiano.

## **ART. 9**

### **DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**A)** La domanda, redatta dall'interessato/a, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. titolo di studio statale stabilito per l'accesso all'insegnamento, ove richiesto (qualificazione professionale);
2. Titoli di studio ecclesiastici previsti al p. 4 dell'Intesa (vedi art. 8);
3. certificato di residenza nell'ambito territoriale dell'Arcidiocesi

quando il richiedente non produca un certificato che attesti la residenza nel territorio dell'Arcidiocesi.

## **ART. 18**

### **RICORSI**

E' data facoltà ai richiedenti di presentare esposto scritto, entro il 20 agosto di ogni anno, se si ravvisano errori di valutazione o violazione delle norme contenute nella presente Istruzione.

La commissione per la verifica dei ricorsi e per l'interpretazione autorevole della norma è costituita dal Direttore dell'U.S.D., che la presiede, da due docenti di ruolo (uno per la scuola dell'infanzia e primaria e uno per la scuola secondaria di I e II grado) e dal segretario dell'U.S.D.

## **ART. 19**

### **CESSAZIONE DALL'INCARICO**

La cessazione dall'incarico può verificarsi:

1. per revoca dell'Idoneità disposta dall'Ordinario Diocesano (cfr. art. 16);
2. per raggiunti limiti di età, come previsto dalla normativa vigente per il pubblico impiego e per i dipendenti statali;
3. per dimissioni volontarie.

## **ART. 20**

### **RIDUZIONE ORE INSEGNAMENTO**

Essa può verificarsi:

- per fusione e aggregazione di scuole o di istituti. In tal caso i docenti di R.C. in servizio nelle due unità scolastiche confluiscono in un'unica graduatoria, dando luogo a possibile esubero di personale;
- per soppressione di plesso, di scuola o di istituto; in questo caso tutti i docenti di R.C. che vi prestavano servizio sono considerati perdenti posto;
- per contrazione ore disponibili.

no passare dalla Scuola Primaria alla Secondaria e viceversa, devono sostenere un esame specifico di idoneità le cui modalità (colloquio, prove scritte ed orali, prova unica scritta o orale) sono a discrezione dell'Ordinario Diocesano.

Le richieste di passaggio vengono prese in considerazione dopo le operazioni di sistemazione di coloro che sono già in servizio nei rispettivi ordini e gradi di scuola e degli aspiranti all'incarico nel rispettivo elenco-graduatoria.

#### **ART. 16**

##### **REVOCA DELL'IDONEITA'**

L'Ordinario Diocesano revoca con proprio decreto, ai sensi dei canoni 804.2 e 805, l'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica o risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante la moralità cattolica (delibera CEI n° 41.2).

Prima di emettere il decreto di revoca, l'Ordinario Diocesano convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni. Dopo aver esaminato e valutato i documenti e le memorie eventualmente presentate dall'insegnante, emette il decreto di revoca ai sensi del can. 51, regolarmente intimato ai sensi dei canoni 54-55-56 (delibera n° 41.3).

#### **ART. 17**

##### **DOMANDE DA ALTRE DIOCESI**

Domande di incarico, presentate da I.d.R. provenienti da altre diocesi, possono essere accolte ed esaminate, ma a condizione che siano accompagnate da una lettera ufficiale di presentazione dell'Ordinario di provenienza che ne ha riconosciuto l'idoneità.

Resta sempre salva la facoltà dell'Ordinario, in caso di accettazione della domanda, di sottoporre il richiedente ad ulteriore riconoscimento di idoneità con le modalità indicate nell'art. 11.

Le richieste di incarico e/o supplenza vengono, comunque, collocate con riserva in coda agli elenchi di cui all'art. 13 fino a

4. di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia;
5. stato di famiglia;
5. eventuali certificati di servizio o dichiarazione sostitutiva degli stessi;
6. curriculum pastorale sottoscritto dal Parroco.

**B)** Tutti i documenti vanno presentati in carta semplice.

Gli insegnanti che risultano già inclusi nell'elenco-graduatoria diocesano relativo al corrente anno scolastico possono fare esplicito riferimento a tutti i documenti innanzi elencati; gli stessi devono, invece, essere riprodotti se, nel frattempo, si siano verificate variazioni rispetto alla situazione preesistente.

Devono essere presentati insieme alla domanda, perché possano essere presi in considerazione, anche tutti i documenti e i titoli di cultura valutabili ai sensi della tabella di valutazione allegata.

#### **ART. 10**

##### **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande e la relativa documentazione vengono prese in esame specificamente:

- ◆ in ordine al riconoscimento di idoneità;
- ◆ in ordine alla verifica dei profili di qualificazione professionale;
- ◆ In ordine al servizio prestato con il possesso del titolo di studio richiesto per la collocazione nell'apposita graduatoria;
- ◆ Non sono mai riconosciuti i servizi prestati senza il prescritto titolo di studio e senza il riconoscimento dell'idoneità da parte dell'Ordinario Diocesano.

#### **ART. 11**

##### **RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'**

1. Il riconoscimento d'idoneità è sostanzialmente disciplinato dal Codice di Diritto Canonico (Can. 804,2) e dalla delibera CEI n° 41.1 e include l'accertamento del possesso dei titoli di qualificazione professionale.
2. Il riconoscimento di idoneità verrà effettuato prendendo in

considerazione, anzitutto, l'attestato del Parroco. Successivamente saranno considerate le dichiarazioni del richiedente e l'esito di una prova d'esame articolata in due parti, una scritta ed una orale.

3. La prova d'esame si terrà in due giorni stabiliti dall'Ufficio Scuola Diocesano, anno per anno, solitamente **nella seconda metà del mese di luglio** e verterà sui punti stabiliti dal programma, che i candidati potranno ritirare in ufficio al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'idoneità (entro il 30 giugno di ogni anno).
4. La Commissione per la prova di esame, nominata dall'Ordinario Diocesano, sentito il Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano, sarà presieduta dallo stesso Ordinario o da un suo delegato. I componenti saranno scelti tra i docenti di ruolo: due per la scuola dell'infanzia e primaria e due per la scuola secondaria di I e II grado se sono presenti candidati per ambedue gli ordini di scuola.
5. Segretario della Commissione è il Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano o un suo delegato.
6. L'idoneità produce, se acquisita, l'inserimento negli elenchi diocesani degli aspiranti ad incarichi e supplenze. Coloro che non risultassero inseriti negli elenchi diocesani, potranno inoltrare richiesta scritta all'Ufficio Scuola Diocesano per conoscere i motivi del mancato riconoscimento di idoneità e/o della mancata collocazione nell'elenco-graduatoria.

#### **ART. 12**

##### **PROFILI DI PROFESSIONALITA'**

Sono ritenuti in possesso dei profili di professionalità i richiedenti che sono dotati dei titoli indicati dall'Intesa ai nn. 4.3 e 4.4 riportati al precedente art. 8, nn. 1 e 2.

#### **ART. 13**

##### **FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DIOCESANI**

In rapporto alle richieste contenute nelle domande e alle do-

cumentazioni allegate, saranno redatti, ogni anno, per i due ordini di scuola indicati, opportuni elenchi:

1. docenti in possesso di idoneità e già in servizio;
2. docenti in possesso di idoneità e aspiranti ad incarico e/o supplenze;
3. aspiranti all'insegnamento che conseguono l'idoneità dopo il 30 giugno.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente istruzione.

Gli elenchi, stilati da un'apposita Commissione, saranno sempre disponibili e consultabili, a richiesta, presso la segreteria dell'Ufficio Scuola Diocesano.

L'elenco dei docenti, di cui ai precedenti nn. 1 e 2, sarà predisposto entro il 15 luglio. L'elenco degli aspiranti di cui al n. 3 entro il 31 luglio.

Da questi elenchi attingerà l'Ordinario Diocesano per la proposta di nomina, presso una determinata Scuola o Istituto, secondo la sua discrezionalità, determinata da motivi pastorali, anche a prescindere dal punteggio riportato nell'elenco-graduatoria.

#### **ART. 14**

##### **PRECEDENZE**

Particolari situazioni di stato civile (età, numero dei figli e simili) vengono valutati, se documentati, e possono, a parità di punteggio, determinare precedenza negli elenchi.

A parità di merito e di titoli, la precedenza è determinata, in ordine:

- A) dal numero dei figli a carico
- B) dalla più giovane età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n° 127/1997, come modificata dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n° 191.

#### **ART. 15**

##### **PASSAGGIO DI QUALIFICA**

Coloro che, in possesso dei titoli di studio richiesti, desidera-